

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24975 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 03/09/2026

Oggetto:
opposizione a
P.D.A.-
accertamento ex
art. 36 d.p.r.
602/73.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19430/2024 R.G. proposto da:

BORDIGNON STIVEN, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale,
dall'avv. Giacomo Giribaldi del foro di Livorno;

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede
in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via
dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale
è rappresentata e difesa *ope legis*;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 139/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado del Veneto, depositata il 31/01/2024 e mai notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'1.7.2026 dal
Consigliere Maria Clara Sali.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Treviso notificava a
Bordignon Stiven l'atto di accertamento e recupero n. T6XCRRY00017, con

il quale gli contestava la violazione dell'art. 36, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 602/73 in quanto, nella qualità di liquidatore ed ultimo amministratore della società A.T.I. Costruzioni Generali srl in liquidazione, del quale lo stesso era socio al 75%, avrebbe provveduto al pagamento di debiti aventi privilegio inferiore a quelli tributari (Ires, Irap e ritenute d'acconto). L'atto impositivo era stato preceduto dall'invito a fornire chiarimenti, al quale il Bordignon non aveva fornito riscontro. L'Ufficio aveva, pertanto, proceduto all'istruttoria della posizione del liquidatore, esaminando la documentazione in proprio possesso (bilanci 2012 e 2013, dichiarazione dei redditi), dai quali era emersa la riduzione della massa debitoria a favore dei fornitori e delle banche, a discapito dei debiti tributari.

2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento ed il ricorso veniva accolto dai giudici di primo grado, la cui decisione veniva riformata in appello, in accoglimento del gravame dell'ente impositore.

3. Bordignon Stiven proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

5. È stata indi depositata in data 30.5.2025 una proposta di definizione accelerata del giudizio.

6. Il ricorrente ha proposto opposizione in data 27.6.2025, chiedendo fissarsi l'udienza di discussione della causa.

7. È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale dell'1.7.2026, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «*nullità della sentenza e/o della pretesa tributaria in relazione all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e art. 360, comma 1 n. 3, cpc.*». Assume l'errata interpretazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, sotto un duplice profilo: a) la Corte di secondo grado non avrebbe dato corretto rilievo alla necessaria "conoscenza legale" del tributo dovuto; b) non sarebbe stata dimostrata da parte dell'Agenzia

delle Entrate la circostanza che il signor Bordignon avesse effettuato dei pagamenti a danno dell'Erario.

1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

1.2. La pronuncia a Sezioni unite n. 32790 del 2023, invocata dal ricorrente, ha chiarito che l'avvenuta iscrizione dell'obbligazione tributaria è mera condizione per l'azione di responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973. Per le Sezioni Unite l'azione deve estrinsecarsi in un atto di accertamento e riscossione ai sensi del medesimo articolo, secondo cui occorre che i "presupposti della responsabilità vengano accertati dall'Amministrazione con atto motivato e che tale atto sia ricorribile [...]; è in tale sede, pertanto, e non al di fuori di essa, che la certezza del debito della società dovrà essere acquisita nei confronti del liquidatore, il quale potrà ivi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa". In sintesi, la responsabilità del liquidatore non richiede la previa notifica di un avviso di accertamento alla società, ma richiede solo l'esistenza di un debito tributario certo, anche se non notificato al momento della distribuzione dell'attivo.

1.3. Non vi è, dunque, la necessità della notifica di atti prodromici, mentre il liquidatore è onerato di contestare la sussistenza dei presupposti dell'azione, ivi compresa l'esistenza del debito tributario. 1.2. Secondo i giudici di appello, il contribuente non ha adempiuto a tale onere, limitandosi ad affermare la non conoscenza del debito tributario e l'insussistenza di pagamenti a favore dei fornitori in danno dell'erario. La sentenza di appello sul punto rileva: <<La quasi totalità delle riprese è proprio riferita all'annualità 2013, anno in cui il Bordignon ha ricoperto, prima, la carica di amministratore unico e, successivamente, quella di liquidatore. Ora, a parere di questo Collegio, non v'è chi non veda come il liquidatore che ha presentato le dichiarazioni soggette al controllo di cui al precitato art. 36 bis, non potesse non conoscere il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie indicate dalla società nelle dichiarazioni

presentate. Il Bordinon, infatti, era socio di maggioranza dell' ATI da ottobre del 2013 e, in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore, non ha fornito alcuna informazione sul periodo anteriore alla messa in liquidazione legittimando, pertanto, l'ufficio ad avvalersi esclusivamente della documentazione in proprio possesso dalla quale emerge che, rispetto all'esercizio 2012, nel 2013 i debiti verso i fornitori risultano sensibilmente diminuiti (da € 412.977,00 ad € 80.086,00) ed azzerati quelli verso le banche. I debiti tributari, al contrario, aumentano da € 13.793,00 ad € 50.283,00. Conseguentemente, va ritenuto che l'ufficio abbia adeguatamente dimostrato come, dalla documentazione contabile in proprio possesso, siano stati soddisfatti crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari>>.

1.4. Pertanto, il motivo appare per un verso infondato e per altro verso inammissibile, con esso censurandosi l'accertamento in fatto operato dai giudici di secondo grado sull'esistenza del credito tributario e sui pagamenti degli altri crediti di rango inferiore, in danno dell'Erario, non consentito in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024).

2. Il secondo motivo, con il quale si deduce la «nullità della sentenza e/o della pretesa tributaria in relazione all'art. 43 dpr 600/73 e art. 360 comma 1 n. 3 cpc.» è infondato, in quanto la disposizione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14570/2021, Cass. n. 3311 del 2022 e Cass. n. 2906 del 2023; Cass. n. 21851/2024 e Cass. n. 20014/2024), configura una responsabilità di natura civilistica e fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso il creditore che l'art. 1218 c.c. pone in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normale diligenza di cui all'art. 1176 c.c. in base al quale valutare la responsabilità del liquidatore" (così le citate Sezioni Unite). Per l'esercizio dell'azione di

responsabilità del liquidatore è sufficiente la sussistenza degli elementi obiettivi di presenza di attivo e distrazione dell'attivo dal pagamento delle imposte, ponendosi l'obbligazione fiscale quale mero presupposto; il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 21851/2024 e Cass. 16446/2016), è quello ordinario di prescrizione decennale.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, va inoltre disposta la condanna della parte istante, a norma dell'art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 bis c.p.c., comma 3, cod. proc. civ. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 96 cit., codificando altresì un'ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).

6. Pertanto, la parte ricorrente va condannata anche al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 4.200,00, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

7. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.200,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1.7.2026.

Il Presidente
(Andreina Giudicepietro)